



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Rev. 0 del 07/04/2014

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A
SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'**
(ai sensi dell'ART. 40 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV)



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

SOMMARIO

Art. 1	pag. 3
Beneficiari	
Art. 2	pag. 3
Tipologia	
Art. 3	pag. 3
Misura e durata della prestazione	
Art. 4	pag. 3
Termini di presentazione della domanda	
Art. 5	pag. 3
Graduatoria	
Art. 6	pag. 4
Documentazione	
Art. 7	pag. 4
Norme finali	



Art. 1 **Beneficiari**

1. Nei casi di nascita o di adozione entro il sesto anno di età del bambino adottato, l'Enpav può concedere sussidi per il sostegno alla genitorialità alle veterinarie, che risultino iscritte all'Enpav al momento dell'evento, in regola con la posizione iscrivitiva e contributiva e che non abbiano usufruito di altro sussidio con analoga finalità erogato da altri Enti.
2. Il sussidio può essere richiesto dal padre veterinario iscritto, a prescindere dalla qualità di lavoratrice della madre, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. La concessione dei sussidi avviene a seguito di presentazione di regolare domanda e alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi articoli e verrà deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente nei limiti dei fondi annualmente disponibili.
4. Il soggetto richiedente il sussidio inoltre potrà avvalersi della facoltà di chiedere la dilazione in 8 rate mensili, senza interessi, del pagamento dei contributi dovuti con la prima emissione di Mav successiva alla domanda di sussidio.

Art. 2 **Tipologia**

1. I sussidi sono concessi relativamente agli oneri economici sostenuti a seguito della fruizione dei seguenti servizi:
 - A. Asili nido
 - B. Baby sitting
 - C. Scuola dell'infanzia per i casi di adozione fino a sei anni d'età del bambino

Art. 3 **Misura e durata della prestazione**

1. L'importo massimo del sussidio ammonta a € 300,00 mensili ed è erogato, in relazione ai servizi di cui al precedente articolo 2, per un periodo compreso tra cinque e otto mesi. Il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni anno un bando per definire la durata massima del sussidio, compatibilmente con le disponibilità dello stanziamento di riferimento. Nel parto gemellare e nel caso dell'adozione plurima il sussidio è riconosciuto per ciascun figlio.
2. La prestazione può essere corrisposta una sola volta per ogni figlio.
3. Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione.

Art. 4 **Termini di presentazione della domanda**

1. La domanda deve essere presentata direttamente all'Ente entro 24 mesi dalla nascita o dall'adozione, e comunque dopo aver usufruito dei servizi per i quali è previsto il sussidio. In caso di adozione, il minore adottato non deve aver superato i 6 anni di età al momento della presentazione della domanda.
2. I sussidi sono concessi attraverso due contingenti semestrali, alle scadenze che saranno definite nel bando annuale. E' fatto riferimento alla data di arrivo dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti, sia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, sia dell'attribuzione dei punteggi necessari alla formazione della graduatoria delle domande. Le somme non utilizzate nel primo contingente saranno attribuite al contingente successivo.

Art. 5 **Graduatoria**

1. La graduatoria delle domande di assegnazione verrà formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai parametri di seguito indicati.

REDDITO ISEE

(del nucleo familiare del soggetto richiedente riferito all'anno precedente la presentazione della domanda)

FASCIA REDDITO ISEE €	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Da 0 a 5.165,00	16
Da 5.165,01 a 15.000,00	14
Da 15.000,01 a 25.000,00	12
Da 25.000,01 a 30.000,00	10
Da 30.000,01 a 45.000,00	8
Da 45.000,01 a 55.000,00	6



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

FASCIA REDDITO ISEE €	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Da 55.000,01 a 75.000,00	4
Oltre 75.000,00	2

CRITERI SUPPLETIVI

CASISTICA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Unico genitore nella gestione del figlio (abbandono, separazione, divorzio, decesso, non riconoscimento da parte del padre)	15
Nucleo familiare con un componente inabile	13
Grave malattia o infortunio, o decesso di un componente del nucleo familiare	11
Nucleo familiare colpito da eventi di grave entità: licenziamento, sfratto, calamità naturali	9
Parto gemellare o adozione plurima	6

I punteggi relativi alle diverse casistiche sono cumulabili in caso di presenza di più tipologie disciplinate.

ULTERIORI CRITERI

In caso di ex aequo la preferenza in graduatoria sarà accordata:

- a chi presenti una maggiore anzianità iscrivitiva;
- in caso di ulteriore parità, a chi avrà minore anzianità anagrafica;
- infine secondo l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 6

Documentazione

1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere corredata dal modello ISEE del nucleo familiare del richiedente relativo all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla certificazione delle spese sostenute e dall'ulteriore ufficiale documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti per la prestazione e per la determinazione del punteggio in graduatoria.

Art. 7

Norme finali

1. I criteri per l'assegnazione dei sussidi alla genitorialità entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.